

Diritto d'autore e arte

**Lezione 13-Lezione 14 – La riproduzione do opere
delle arti visive – Il diritto all'immagine del bene
culturale**


Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza
a.a. 2024-2025

Roberto Caso

STRANGER — THINGS

Quando nasce un diritto... [mostruoso e diabolico]

- La nascita giurisprudenziale di un diritto mostruoso: il diritto all'immagine del bene culturale
- Una pseudo-proprietà intellettuale



L'ordine del ragionamento

1. La digitalizzazione del patrimonio culturale e la politica del diritto (cenni) – Casi e problemi
2. Pseudo-proprietà intellettuale
3. Casi, problemi e discussione

1. Cittadinanza e museo

il Mulino

[Ultimi articoli](#) [Il trimestrale](#) [Abbonarsi](#) 🔍 🛒 👤 ☰

LA CITTADINANZA CRESCE AL MUSEO

RIVISTA DI CULTURA E DI POLITICA





PH.: MUSEO EGIZIO DI TORINO


Il museo presidio di civiltà dovrebbe essere cosa condivisa da tutti. Eppure è un principio difficile da mettere in pratica. Con alcune, straordinarie eccezioni. Un dialogo con il direttore del Museo Egizio di Torino

di **Christian Greco** , **M. Eleonora Landini**

1. Patrimonio culturale, immagini e big tech



1. Patrimonio culturale, immagini e no profit



WIKIMEDIA ITALIA HOME CHI SIAMO **WIKI LOVES MONUMENTS** CONOSCENZA LIBERA PARTECIPA NEWS SOSTIENI **DONA ORA**

HOME >
Wiki Loves Monuments

WIKI LOVES MONUMENTS.
Scopri la meraviglia dal tuo punto di vista.
Concorso fotografico Wiki Loves Monuments. Carica le tue foto su Wikimedia Commons e fai conoscere i monumenti più belli del patrimonio italiano a tutto il mondo.

Wiki Loves Monuments è l'edizione italiana del più grande concorso fotografico del mondo. Un contest dedicato ai monumenti, che invita tutti i cittadini a documentare e valorizzare online il patrimonio culturale italiano, realizzando fotografie da caricare su Wikimedia Commons con licenza libera.

Come partecipare a Wiki Loves Monuments

Puoi caricare le tue foto su Wikimedia Commons direttamente dal telefono o dal computer, utilizzando [la nuova web-app](#).

1. Quale ruolo per lo Stato? Corte dei conti, delibera n. 50/2022/G

- «le trasformazioni radicali che il digitale ha prodotto nella nostra società invitano dunque ad **abbandonare i tradizionali paradigmi 'proprietary', in favore di una visione del patrimonio culturale più democratica, inclusiva e orizzontale.** Le forme di ritorno economico basate sulla 'vendita' della singola immagine appaiono anacronistiche e largamente superate poiché, peraltro, palesemente **antieconomiche [...];»**

1. Quale ruolo per lo Stato? Corte dei conti, delibera n. 50/2022/G

- «[...] andrebbero invece privilegiate eventuali entrate connesse all'offerta di servizi complementari ad alto valore aggiunto (es. possibilità di ricerca personalizzata, disponibilità di metadati aggiuntivi, accesso a contenuti extra). Tutto ciò rappresentato, quello per cui il Ministero sta lavorando [sic!] è, quindi, un modello misto, in cui la funzione 'sociale' della libera fruizione e dell'apertura inclusiva e democratica delle collezioni convive con gli obiettivi di valorizzazione economica del patrimonio culturale digitalizzato, tanto da parte delle istituzioni culturali pubbliche che di soggetti privati [note omesse]».

1. Quale ruolo per lo Stato?



1. Quale ruolo per lo Stato? E per la... Nazione?

- D.M. 08 13/01/2023 (Atto di indirizzo del MIC)
- In particolare, **occorre proteggere il patrimonio rappresentato dalle immagini, anche digitali, del nostro patrimonio culturale, attraverso un'adeguata remuneratività** che tenga conto dei principi di cui agli articoli 107 e 108 Codice dei beni culturali e del paesaggio.



1. Quale ruolo per lo Stato? E per la... Nazione?





Sacra famiglia, detta "Tondo Doni"

Michelangelo Buonarroti (Caprese 1475 – Roma 1564)




1. Digitalizzazione e valorizzazione: visioni antitetiche del mondo



1. Un'eredità condivisa? (Manacorda e Modolo)

- https://www.fondazioneaglaia.it/immagini-libere/?source=gmail&ust=1720604863843000&usg=AOvVaw2y0l4SdUivXVNM2_ZwoDF
- <https://www.fondazioneaglaia.it/wp-content/uploads/2024/06/Le-immagini-del-patrimonio-culturale.pdf>




1. Digitalizzazione e valorizzazione mediante controllo esclusivo delle riproduzioni




Società Italiana per l'ingegneria culturale


1. Uomo Vitruviano/Ravensburger



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Da_Vinci_Vitruve_Luc_Viatour.jpg



<https://www.eprice.it/puzzles-RAVENSBURGER/d-4945143> 16



1. David/GQ

1. David/Brioni



2. Opera fotografica e fotografia semplice

Elsa Peretti vestita da coniglio - Helmut Newton -1975 | Fotografia
[particolare]

<https://artsupp.com/it/artisti/helmut-newton/elsa-peretti-vestita-da-coniglio>



Roberto Caso, fotografato da Lorenzo Ceva Valla, Addis Abeba, 2022



2. Fotografie non protette

- Non sono comprese nel diritto connesso le fotografie di **scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili** → art. 87 c. 2 LdA



2. Il diritto connesso sulla fotografia semplice

- **Spetta al fotografo** il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia (art. 88 LdA)
- **La cessione del negativo** o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti di esclusiva (art. 89 LdA)
- **Dura 20 anni** dalla produzione della fotografia (art. 92 LdA)

2. Il diritto connesso sulla fotografia semplice

Art. 90 LdA

- **Qualora gli esemplari non portino le indicazioni** prescritte dalla legge [**nome del fotografo, data di produzione della fotografia ...**], la loro **riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi** previsti dalla legge (art. 91 e 98 LdA) a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.

2. Il diritto connesso sulla fotografia semplice

Art. 91 LdA

- **La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso che è determinato nelle forme previste dal regolamento.**
- **Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.**
- La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso. [...]

2. Art. 14 dir (UE) 2019/790

Art. 14 Opere delle arti visive di dominio pubblico

- Gli Stati membri provvedono a che, alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, a meno che il materiale risultante da tale atto di riproduzione sia originale nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell'autore.

2. Art. 32-quater LdA (art. 14 dir. 2019/790)

- **1. Alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive, anche come individuate all'articolo 2, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non è soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, salvo che costituisca un'opera originale. Restano ferme le disposizioni in materia di riproduzione dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.**

2. Ad es.

- Wikipedia
- Autoritratto, 1883-84, Barletta, Pinacoteca De Nittis
- [Giuseppe De Nittis - https://www.finestresullarte.info/opere-e-artisti/giuseppe-de-nittis-puglia-opere-barletta](https://www.finestresullarte.info/opere-e-artisti/giuseppe-de-nittis-puglia-opere-barletta)
- The last self-portrait of Giuseppe De Nittis, left incomplete because the artist died before completing it.



2. Art. 107.1 d.lgs. 2004/42 Codice dei beni culturali

- 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali **possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d' autore.**

2. Art. 107.2 d.lgs. 2004/42 Codice dei beni culturali

- 2. È di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale.

2. Art. 108, c.1 d.lgs. 2004/42 Codice dei beni culturali

- **1. I canoni di concessione ed i corrispettivi** connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:
 - a) del **carattere delle attività** cui si riferiscono le concessioni d'uso;
 - b) dei **mezzi e delle modalità di esecuzione** delle riproduzioni;
 - c) del **tipo e del tempo di utilizzazione** degli spazi e dei beni;
 - d) **dell'uso e della destinazione delle riproduzioni**, nonché dei **benefici economici** che ne derivano al richiedente.

2. Art. 108, c. 3 d.lgs. 2004/42 Codice dei beni culturali

- «3. Nessun canone è dovuto per le **riproduzioni** richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, **purché attuate senza scopo di lucro**. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente».

2. Art. 108, c. 3-bis d.lgs. 2004/42 Codice dei beni culturali

- 3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte **senza scopo di lucro**, per finalità di **studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale**:
- 1) la **riproduzione di beni culturali** diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi;
- 2) la **divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.**

2. Dir. UE 1024/2019 – Open Data Directive

- Art. 3 i documenti del settore pubblico sono riutilizzabili per scopi commerciali e non commerciali
- Art. 6 il riutilizzo dei documenti è gratuito
- Art. 6 (4) documenti musei [deroga]: «Il totale delle entrate ricavate dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non supera i costi della loro raccolta, produzione, riproduzione, diffusione e archiviazione dei dati, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti»

2. Dir. UE 1024/2019 – Open Data Directive

- Cons. 38
- Le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi dovrebbero poter imporre corrispettivi superiori ai costi marginali per non ostacolare il proprio normale funzionamento. Nel caso di detti enti pubblici il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non dovrebbe superare i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Ove applicabile, dovrebbero essere compresi nel costo ammissibile anche i costi di anonimizzazione di dati personali o informazioni commerciali a carattere riservato. Per le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi, tenendo conto delle loro peculiarità, nel calcolare l'utile ragionevole sugli investimenti possono essere presi in considerazione i prezzi praticati dal settore privato per il riutilizzo di documenti identici o simili.

2. D.lgs. 24 gennaio 2006 , n. 36 dati aperti settore pubblico

- Art. 7, c. 3-bis tariffazione musei (attuazione art. 6 (4) Open Data Directive)

2. D.M. 161/2023



The screenshot shows the top navigation bar of the MIC DELLA CULTURA website. The main content area features a blue background with white text. The title of the decree is prominently displayed in all caps. To the right, there is a publication date, a newsletter sign-up form, and a data consent checkbox.

Ministero ▾ Attività e Servizi ▾ Atti e Normativa ▾ Luoghi della Cultura ▾ Eventi Sala Stampa ▾ Trasparenza

D.M. 161 11/04/2023 LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI MINIMI DEI CANONI E DEI CORRISPETTIVI PER LA CONCESSIONE D'USO DEI BENI IN CONSEGNA AGLI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA STATALI

Publicato il:
11 Aprile 2023

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Inserisci email →

Acconto al trattamento dei dati

THE
WALKING DEAD

2. D.M. 161/2023, art. 2 (ambito di applicazione)

- 1. Le Linee guida di cui all'articolo 1, comma 1, definiscono gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi di concessione richiesti ai singoli richiedenti per l'uso di spazi e la riproduzione dei beni culturali in consegna ad istituti e luoghi della cultura dello Stato, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- 2. Indipendentemente dal canone o dal corrispettivo individuato, la concessione per l'uso e la riproduzione dei beni culturali è comunque subordinata alla previa verifica di compatibilità della destinazione d'uso della riproduzione con il carattere storico-artistico dei medesimi beni culturali, ai sensi dell'articolo 20 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. D.M. 161/2023, art. 3 (contenuto e modalità di adozione degli elenchi)

- 1. I canoni e i corrispettivi di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto sono definiti mediante elenchi e adottati da ciascun istituto e luogo della cultura che ha in consegna i beni, in conformità con quanto previsto dall'Allegato al presente decreto.
- 2. Gli elenchi di cui al comma 1, in considerazione delle specificità e delle peculiarità dei beni in consegna, possono comunque contenere disposizioni integrative, nonché prevedere canoni e corrispettivi superiori rispetto a quanto contenuto nelle Linee guida di cui all'Allegato al presente decreto. [...]

2. D.M. 161/2023, allegato

A.2 RIPRODUZIONI A SCOPO DI LUCRO

Nei casi in cui le **riproduzioni di beni culturali e/o il riuso delle relative copie o immagini** siano effettuati **a scopo di lucro** per il tramite dei macro-prodotti di cui alla Tabella 1, Sezione A, il richiedente è tenuto al pagamento di un corrispettivo, che viene determinato moltiplicando:

- la **Tariffa unitaria** di cui alla **Tabella 2** (*Rimborso per riproduzioni senza scopo di lucro / Tariffa unitaria, sub colonna “Rimborso”*); per
- un **coefficiente** differenziato in funzione dell'*uso/destinazione* delle riproduzioni, secondo quanto previsto dalla **Tabella 3** (*Uso/destinazione delle riproduzioni*);

Tabella 3 – Uso/destinazione delle riproduzioni

Mezzi	Coefficiente
Editoria e riviste scientifiche di settore in canali commerciali <i>online</i> /cartacea	1
Pubblicazioni <i>online</i>	
<i>Brochure</i> , manifesti, locandine, promozione su altri media in occasione di mostre o esposizioni	3
Pubblicazioni in copertina	4
Pubblicazioni diverse da quelle scientifiche (cartacee e/o <i>e-book</i>)	7

2. D.M. 161/2023, allegato

Mezzi	Coefficiente
Merchandising (immagini di beni su prodotti commerciali di qualsiasi genere)	dal 5% al 25% del prezzo finale di vendita in relazione alla singola categoria merceologica
Uso promozionale e pubblicitario (associazione tra immagine e marchio)	10

- moltiplicato per un **coefficiente** relativo alla *quantità* delle riproduzioni da effettuarsi (numero minimo e massimo di riproduzioni su diverse classi dimensionali) o relativo alla *tiratura* (numero minimo e massimo di copie delle pubblicazioni per le quali si intende utilizzare le riproduzioni) in funzione del mezzo di comunicazione scelto, secondo quanto riportato nella **Tabella 4** (*Quantità/Tiratura delle riproduzioni*). I coefficienti di quantità e tiratura sono applicati alternativamente in funzione della tipologia di mezzo utilizzato per la riproduzione del bene (ad esempio, tiratura per le pubblicazioni, quantità per i *gadget*).

Tabella 4 – Quantità/Tiratura delle riproduzioni

Quantità (per prodotti commerciali)	Coefficiente
Fino a 1.000 pezzi	2,00
Da 1.001 a 2.000 pezzi	3,00
Da 2.001 a 4.000 pezzi	4,50
da 4.001 a 8.000 pezzi	6,00
Da 8.001 a 12.000 pezzi	7,50
Per ogni ulteriore "pacchetto" di 1000 pezzi vi è un coefficiente addizionale pari a 0,5	

2. D.M. 161/2023, allegato

In caso di *e-book*, la nozione di “tiratura” si intende quale “numero di *download* stimati”.

Qualora il numero di *download* effettivo superi quello stimato, il concessionario informa tempestivamente il concedente per consentire a quest’ultimo di determinare un corrispettivo integrativo.

Esempio:

Tipologia di richiesta: *Due stampe fotografiche 24 x 30 in bianco e nero per riviste scientifiche di settore fino a 1000 copie e con prezzo di copertina ≤ 50 euro*

Tariffa applicata: $(2 \times 4,00 \text{ €}) \times 1 \times 2,50 = 20,00 \text{ €}$

2. D.M. 161/2023 - Reazioni

AIPD Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti

ASSOCIAZIONE per l'INFORMATICA UMANISTICA e la CULTURA DIGITALE

SISMED

SI SBB SOCIETÀ ITALIANA DI SCIENZE BIBLIOTECARICHE E BIBLIOTECOLOGICHE

ASTRICH

AIDUSA Associazione Italiana Università e Università di Scienze Archeologiche

fisico

CINEMA

AIPH

SSEM Società Italiana per la STORIA DELL'ETÀ MODERNA

SOCIETÀ STUDI STORIA delle ISTITUZIONI

adi Associazione dei docenti e dottori di ricerca italiani

ARAB Associazione Italiana per la Ricerca Archeologica

cia Confederazione Archeologica

ANA ASSOCIAZIONE ITALIANA ANCIANI

ICOM International Council of Museums Italia

AIB ASSOCIAZIONI ITALIANE BIBLIOTECHE

anai Associazione Nazionale Archivistica Italiana

A proposito del DM 11 aprile 2023, n. 161 che introduce nuovi criteri di tariffazione sulla riproduzione e il riuso di beni in consegna a istituti e a luoghi della cultura statali

AISA
Associazione italiana per la promozione della scienza aperta

Associazione Organi Statuto Attività Notizie Politiche Segui Ci Scrivi Sostieni Mappa del sito Privacy

Immagini dei beni culturali e uso a scopo scientifico: lettera aperta al ministro della cultura

Publicato il 3 Maggio 2023, aggiornato il 3 Maggio 2023 da AISA

Con questa lettera aperta l'Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA) chiede l'immediato cambiamento delle politiche ministeriali in materia di uso a scopo scientifico delle immagini dei beni culturali.

Nell'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023 e per il triennio 2023-2025 (d.m. n. 8 del 13/01/2023) e nelle successive Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali (d.m. n. 161 dell'11/04/2023) si stabiliscono principi e regole che danneggiano la ricerca scientifica, contraddicono decenni di politiche di scienza aperta e di apertura del patrimonio culturale (politiche, peraltro, trasversali a governi di diverso segno politico) e pongono l'Italia fuori dagli indirizzi internazionali e dell'Unione Europea.

La nuova politica inaugurata dal Ministero della Cultura emerge dai seguenti principi contenuti nell'Atto di indirizzo sopra citato (corsivi aggiunti):

del D.M. 11 aprile 2023, n. 161 sulla ricerca e sulla circolazione delle immagini del patrimonio culturale italiano (ITA & ENG)

13/06/2023



No al pagamento di balzelli per le immagini dei beni culturali

2. Corte di conti (del. 76/2023)

- «Deve, però, rilevarsi che appare in controtendenza l'adozione del recente Decreto Ministeriale (D.M. 161 dell'11.4.2023) con il quale è stato sostanzialmente introdotto un vero e proprio “tariffario” nel campo del riuso e della riproduzione di immagini; così incidendo su temi centrali connessi allo studio ed alla valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, nonché ad una più ampia circolazione delle conoscenze».

2. Corte di conti (del. 76/2023)

- «Il diritto comunitario ha sempre fornito precise indicazioni (da ultimo vds. Direttiva (UE) 2019/1024 – Public Sector Information) in tema di libero riuso (Open Access), anche a fini commerciali, delle riproduzioni digitali prodotte dagli istituti culturali pubblici per fini di pubblica fruizione».

2. Corte di conti (del. 76/2023)

- «L'Open Access ha da tempo dimostrato di essere un potente moltiplicatore di ricchezza non solo per le stesse istituzioni culturali (si vedano le ben note best practices nazionali ed internazionali), ma anche in termini di incremento del PIL ed è quindi considerato un asset strategico per lo sviluppo sociale, culturale ed economico dei Paesi membri dell'Unione».

2. Corte di conti (del. 76/2023)

- «L'introduzione di un "tariffario" siffatto pare, peraltro, non tener conto né delle peculiarità operative del web, né del potenziale danno alla collettività da misurarsi anche in termini di rinunce e di occasioni perdute; ponendosi, così, in evidente contrasto anche con le chiare indicazioni che provengono dal Piano Nazionale di Digitalizzazione (PND) del patrimonio culturale».

2. [D.M. 108 21/03/2024](#)

- [D.M. 108 21/03/2024](#) Modifiche al decreto del Ministro della cultura [11 aprile 2023, rep. n. 161](#), recante “Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali”

Analogamente, sono da considerarsi libere – in quanto finalizzate a “*studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale*” ai sensi del citato articolo 108, comma 3-*bis*, del Codice – le riproduzioni di immagini di beni culturali contenute in pubblicazioni liberamente accessibili da chiunque (c.d. *open access*) in quanto prive di un prezzo di copertina.

Si specifica che sono gratuite:


1. le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per i volumi a cui viene riconosciuto dall’ente concedente un carattere scientifico (contributi in volume, atti di convegni nazionali ed internazionali) e accademico;
2. le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per volumi e riviste a cui viene riconosciuto dall’ente concedente un contenuto divulgativo e didattico;
3. le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per i cataloghi d’arte, di mostre e manifestazioni culturali con tiratura fino a 4000 copie;
4. le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per le riviste scientifiche e di Classe A di cui agli elenchi dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
5. le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per pubblicazioni in giornali e periodici nell’esercizio del diritto-dovere di cronaca;
6. le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso destinate alle pubblicazioni liberamente accessibili da chiunque senza il pagamento di un prezzo (c.d. *open access*);
7. le riproduzioni di beni culturali eseguite autonomamente da chiunque (come ad esempio studenti, studiosi, ricercatori, docenti universitari) effettuate a scopo non lucrativo e non destinate alla vendita;
8. le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per la realizzazione del materiale espositivo, scientifico, didattico e divulgativo di mostre e manifestazioni culturali organizzate da un organo del Ministero ovvero da enti pubblici e privati per finalità di valorizzazione del patrimonio culturale attuate senza scopo di lucro. Nel caso di richieste relative a un elevato numero di immagini, la gratuità può essere concessa solo nell’ambito di accordi di collaborazione istituzionale. Si precisa che il biglietto di ingresso non è di per sé sufficiente a caratterizzare una iniziativa di valorizzazione come a fine di lucro, ma va valutato l’insieme delle circostanze in cui si realizza l’iniziativa stessa.

2. La nuova mostruosa pseudo-proprietà intellettuale mascherata da diritto della personalità


- Il diritto dello Stato (italiano) all'immagine del bene culturale
- Art. 10 codice civile (diritto all'immagine) + art. 107-108 codice beni culturali
- Controllo censorio e leva per il profitto



3. Uomo Vitruviano/Ravensburger




https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Da_Vinci_Vitruve_Luc_Viatour.jpg



https://www.eprice.it/puzzles-RAVENSBURGER/d-4945143_49

3. Trib. Venezia ord. dec. 24.10.2022

- «Alla luce dell'affermata applicabilità [...] della disciplina italiana costituita dal codice dei Beni Culturali [...] e dal codice civile ne consegue che tale condotta appare costituire illecito determinante un danno risarcibile ex artt. 2043 e 2059 c.c., laddove il danno è costituito, in primo luogo, dallo **svilimento dell'immagine** e della denominazione del bene culturale (perché riprodotti e usati senza autorizzazione e controllo rispetto alla destinazione) e, in secondo luogo, dalla **perdita economica** patita dall'Istituto museale (per il mancato pagamento del canone di concessione e dei corrispettivi di riproduzione)» .



3. David/GQ

3. Trib. Firenze sent. dec. 20.04.2022

- “al pari del diritto all’immagine della persona, positivizzato all’art. 10 c.c., **può configurarsi un diritto all’immagine anche con riferimento al bene culturale**; tale diritto trova il proprio fondamento normativo in una espressa previsione legislativa ovvero negli artt. 107 e 108 del d.lgs. 42/2004, che costituiscono norme di diretta attuazione dell’art. 9 della Costituzione [...]»

3. David/Brioni



3. Trib. Firenze sent. dec. 26.08.2023

- «La tassatività di tali ipotesi derogatorie [dell'art. 108 c.b.c.] **conferma, a contrario, l'esistenza in via generale nell'ordinamento di un diritto all'immagine dei beni culturali**, che è garantito attraverso il divieto di riprodurre il bene culturale in assenza di autorizzazione».

3. Trib. Firenze sent. dec. 26.08.2023

- «[...] il David è una delle **massime espressioni artistiche e scultoree** (espressione, forse, impareggiabile!) del nudo maschile, che il **genio** di Michelangelo ha concepito e realizzato come tale, per **esaltare la bellezza e la perfezione del corpo umano con una meticolosa attenzione a tutti i dettagli anatomici**».

3. Trib. Firenze sent. dec. 26.08.2023

- «Di contro, la condotta contestata alle società convenute – e di fatto posta in essere – si è concretata nella utilizzazione del David come manichino, per esaltare e promuovere – attraverso una operazione di vestizione, che è l'esatto contrario dell'idea dell'artista – le capacità sartoriali della Brioni S.p.A. **L'opera del genio michelangeloesco è, pertanto, volgarmente asservita a finalità pubblicitarie e commerciali**».



3. Trib. Firenze sent. dec. 26.08.2023

- «A proposito del presunto carattere di “creatività” che caratterizzerebbe l’operazione di Brioni S.p.A., si rileva che l’operazione posta in essere da Brioni si identifica con una campagna promozionale, per pubblicizzare l’attività aziendale. [...]
- Dunque, **la finalità dell’operazione non è la creazione di una nuova opera,** bensì l’utilizzo di un’ “opera” (“icona”) che già esiste per mostrare e pubblicizzare le capacità di sartoria che si intende promuovere e poi commercializzare.
- Quanto, poi, alla pretesa “diversità” dell’opera utilizzata, è irrilevante che non sia stata utilizzata, per la campagna pubblicitaria, l’opera originale del David».

3. Trib. Firenze sent. dec. 26.08.2023

- «Nel caso in esame, si configura, senz'altro, **un danno patrimoniale derivante dal mancato pagamento (e, quindi, introito) del corrispettivo di cui all'art. 108 C.B.C.** per l'uso dell'immagine del David a scopi pubblicitari».

3. Trib. Firenze sent. dec. 26.08.2023

- «Quanto al **danno non patrimoniale**, è innegabile che:
[...] **il riferimento alla “Nazione”** (piuttosto che allo Stato) è assai pregnante e significativo, in quanto rimanda notoriamente a quel complesso di persone che hanno comunanza di origini, di lingua, di storia e di cultura e che hanno coscienza di tali elementi unificanti, per cui l’art. 9 Cost. attribuisce senz’altro valenza identitaria al patrimonio storico ed artistico;»

3. Trib. Firenze sent. dec. 26.08.2023

- «[...] di conseguenza, visto che ai sensi **dell'art. 2 Cost.** è garantito il diritto alla **identità individuale**, inteso come diritto a non vedere alterato all'esterno e quindi travisato, offuscato o contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, sarebbe del tutto irragionevole postulare l'assenza del rimedio risarcitorio a fronte di lesioni dell'interesse non patrimoniale presidiato dall'art. 9 Cost., che si identifica con l'identità collettiva dei cittadini che si riconoscono come appartenenti alla medesima Nazione anche in virtù del patrimonio artistico e culturale che, per l'appunto, alla luce della declinazione sancita nell'art. 1 C.B.C., è parte costitutiva della memoria della comunità nazionale».

3. Trib. Firenze sent. dec. 26.08.2023

- «Nel caso di specie, le società convenute hanno gravemente leso tali interessi, svilendo, **offuscando, mortificando, umiliando l'alto valore simbolico ed identitario dell'opera d'arte ed asservendo la stessa a finalità pubblicitarie e commerciali.**
- Non v'è chi non veda come gli elementi emersi e le considerazioni svolte in questa sede diano conto della gravità dell'offesa e come concorrano a dar conto della gravità del danno anche la notorietà delle società convenute».

Roberto Caso

E-mail:

roberto.caso@unitn.it

Web:

<http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#INFO>

<http://lawtech.jus.unitn.it/>

<https://www.robertocaso.it/>

Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633